



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 531 del 25 giugno 2018

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del DM 1867 del 18 gennaio 2018 relativi all'attuazione della Condizionalità in agricoltura per l'anno 2018.

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n.640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

ATTESO che:

- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso "condizionalità";

l'insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare sono organizzati nei seguenti settori:

Ambiente, cambiamenti climatici e Buone condizioni Agronomiche del Terreno,

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante,

Benessere degli animali,

- l'articolo 4 comma 2 del citato regolamento (CE) n. 1306/2013 stabilisce che le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.309 del 14 aprile 2017 che definisce l'elenco degli impegni applicabili nell'ambito della Condizionalità per la Regione Liguria per l'anno 2017;

VISTO il decreto ministeriale del 18 gennaio 2018 n.1867 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" il quale:

- a) all'allegato 1 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell' allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
- c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013

VISTO il parere favorevole espresso dal MIPAAF in riferimento alla bozza della delibera di recepimento della condizionalità per l'anno 2018 della Regione Liguria;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art.23 del DM 1867/2018 stabilisce che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, le regioni specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;

RITENUTO quindi necessario recepire:

- l'allegato 1 di cui al DM 1867/2018 relativo all'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità;
- l'allegato 7 del citato DM 2490/2017 che definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1305/2013;

RITENUTO di procedere conseguentemente all'approvazione del seguente allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1 "Criteri di Gestione Obbligatori e Norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali"

DATO ATTO che le disposizioni del suddetto allegato si applicano ai seguenti beneficiari come stabilito dal DM 1867/2018:

- che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013,
- che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013

- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del Regolamento (CE) n.1698/2005 e successive modificazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per la vendemmia verde e di pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 103 septuagesimo 85 undecies del Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio e s.m.i;

DI STABILIRE che le sanzioni di Condizionalità, ai sensi del l'articolo 92 del Regolamento (UE) n.1306/2013, non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

RITENUTO inoltre di rimandare all'allegato 7 del DM 1867/2018 per la definizione dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1305/2013;

DATO ATTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n. 309 del 14 aprile 2017, sopra citata;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, in attuazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 18 gennaio 2018 n.1867 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che devono essere rispettati dagli agricoltori beneficiari di determinati aiuti comunitari, nell'ambito del sistema della condizionalità per l'anno 2018, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2015 e dalle conseguenti norme attuative comunitarie e nazionali;
2. Di approvare, a questo fine, le disposizioni riportate nel seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato 1 - "Criteri di Gestione Obbligatoria" (CGO) e "Norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA);
3. Di dare atto che tali disposizioni si applicano per l'allegato 1 ai seguenti beneficiari:
 - che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013,

- che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
 - dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
 - dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del Regolamento (CE) n.1698/2005 e successive modificazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
 - dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per la vendemmia verde e di pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 103 septuaginta e ottavo del Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio e s.m.i;
4. Di stabilire che le sanzioni di Condizionalità, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n.1306/2013, non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 5. Di rinviare all'allegato 7 del D.M.1867/2018 per la definizione dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1305/2013;
 6. Di stabilire che il presente atto sostituisce, con decorrenza dalla data della sua approvazione la precedente deliberazione n. 309 del 14 aprile 2017;
 7. Di dare mandato al Dirigente della Struttura competente per materia di emanare eventuali disposizioni attuative e di definire le necessarie norme tecniche e procedurali;
 8. Di dare atto che, per quanto non specificamente stabilito dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui al citato D.M. n.1867/ 2018;
 9. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della Regione Liguria;
 10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d), del DM 1867/2018 ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n.1256 del 5 novembre 2004 "Individuazione, nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni"
- Deliberazione della Giunta regionale n.599 del 16 giugno 2006 "Adozione del programma d'azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole, per quanto riguarda le zone di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV)"
- Deliberazione della Giunta Regionale n.25 del 19 gennaio 2007 "Direttiva 91/676/CEE – modifica del "Programma d'azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine

agricola” a seguito dell’adozione dei D.Lgs. n.152/2006 e n.217/2006 così come integrata dall’allegato 3 del presente atto.

- Deliberazione della Giunta regionale n.163 del 26 febbraio 2007 “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all’attuazione della Condizionalità e integrazioni al Programma d’azione di cui alla D.G.R. 25/2007”
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 15 dicembre 2017 “Art. 92, c. 7 D.lgs. n. 152/2006. Approvazione Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021”
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1096 del 11 novembre 2016 “Art. 92, c. 7 D.lgs. n. 152/2006. Aggiornamento Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021”

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Gli impegni che gli agricoltori devono rispettare sono quelli prescritti dal Programma d’Azione adottato dai provvedimenti regionali sopracitati.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867/2018

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

Divieti di fertilizzazioni.


Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in

vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“Adduttori d'acqua per l'irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Disposizioni vigenti sul territorio regionale

a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, tale disposizione si applica su tutto il reticolo idrografico della regione Liguria. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

La Regione Liguria, in attuazione dei decreti soprarichiamati, ha individuato i corpi idrici superficiali nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria. I suddetti corpi idrici sono contenuti anche nei piani di Gestione delle acque dei Distretti Idrografici del fiume Po e dell'Appennino settentrionale.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque".

Le possibili classi di stato sono:

stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione,

le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”, 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

L'elenco dei corpi idrici superficiali tipizzati ai sensi del DM 131/2008 e classificati ai sensi del DM 260/2010 è contenuto nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 1806/2014 e negli analoghi aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Settentrionale.

Su agriliguria.net è riportato l'elenco dei corpi idrici superficiali con il relativo stato chimico ed ecologico.

La cartografia relativa ai corpi idrici superficiali tipizzati e alla classificazione è disponibile sul portale ambientale regionale www.ambienteinliguria.it alla sezione tematica delle Acque – Piano di Tutela delle acque e sul geoportale regionale <http://geoportale.regione.liguria.it/>.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4, del DM n.1867/2018

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.1867/2018

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni vigenti sul territorio regionale

A norma dell'articolo 23 del DM n.1867/2018, nel territorio regionale la norma prevede il rispetto degli impegni sopra descritti

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.1867/2018

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), provenienti da imprese:

dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

dedite ad allevamento di bestiame;

dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Con la Legge regionale 13 agosto 2007, n. 29, ai sensi dell'Art.101 (7) lettera e) del d.lgs. 152/2006 sono stati definiti criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini della presente delibera, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

Disposizioni vigenti sul territorio regionale

A norma dell'articolo 23 del DM n.1867/2018, nel territorio regionale la norma prevede il rispetto degli impegni sopra descritti

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM n.1867/2018
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), del DM n.1867/2018 con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM n.1867/2018.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni vigenti sul territorio regionale

A norma dell'art. 23 comma 3 del DM n.1867/2018

in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
--

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a)) del DM n.1867/2018;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.1867/2018.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni vigenti sul territorio regionale

A norma dell'articolo 23 comma 3 del DM n.1867/2018, nel territorio regionale la presente norma prevede

- in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

<p>BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p>
--

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n.1867/2018.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti nel territorio regionale

A norma dell'articolo 23 comma 3 del DM n.1867/2018, nel territorio regionale, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

<p>CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4</p>

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 –“Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del DM 1867/2018

Recepimento regionale

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 “Designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.”

- Regolamento n. 5/2008 recante "Misura di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri"
- Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 864 del 13 luglio 2012 "Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)"
- Deliberazione della Giunta regionale n.649 del 1 giugno 2012 "Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 "Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 2 dicembre 2009 "Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie e altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 18 dicembre 2009 "Istituzione Rete ecologica – LR 28/2009 art.3"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 1 giugno 2012 "Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlanda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio-Gerbonte; IT1315380 Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 23 dicembre 2015 "L.R. n. 28/09. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica alpina"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 12 dicembre 2016 "L.R. n. 28/09. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica continentale e mediterranea (SIC marini)"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 04 luglio 2017 "Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art. 4 , comma 4";

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 1 del DM 1867/2018, si applicano gli impegni, attuabili a livello del singolo beneficiario, previsti dall'articolo 3 paragrafo 1, dall'articolo 3 paragrafo 2, lettera b) e dall'articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE), così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati. All'interno delle ZPS si applicano altresì le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett. k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è inoltre richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/43 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/42 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/37 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC del DM 1867/2018

Recepimento regionale

- Deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 10 gennaio 2003 “Proposta di ripermetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri”.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 10 gennaio 2003 “Proposta di nuovo Sito di importanza comunitaria (pSIC) in Liguria denominato IT1324896 Lerrone – Valloni”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1716 del 23/12/2005 “Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario”
- Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 6 novembre 2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1716 del 28 dicembre 2012 “Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciali Liguri”
- Deliberazione della Giunta regionale n.864 del 13 luglio 2012 “Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)”
- Deliberazione della Giunta regionale n.649 del 1 giugno 2012 “Approvazione dell’aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Rete ecologica – LR 28/2009 art.3”

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1687 del 4 dicembre 2009 “Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle “Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di importanza Comunitaria”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 2 novembre 2009 “Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 “Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 23 dicembre 2015 “L.R. n. 28/09. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica alpina”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 12 dicembre 2016 “L.R. n. 28/09. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica continentale e mediterranea (SIC marini)”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 04 luglio 2017 “Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art. 4 , comma 4”.

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 23, comma 1 del DM 1867/2018 si applicano gli impegni, attuabili a livello del singolo beneficiario, previsti dall’articolo 6 paragrafi 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati. Le aziende sono altresì tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867/2018.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente “norma” non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli

uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Disposizioni vigenti nel territorio regionale

A norma dell'articolo 23 comma 3 del DM 1867/2018 nel territorio regionale, vige la norma stabilita, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "alberi in filari" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante.

Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

*attuato in particolare da:

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): articolo 1 ed allegato al Regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni

- e Le provincie autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
 - Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le provincie autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
 - D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
 - D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
 - Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Recepimento regionale

- Deliberazione di Giunta regionale n.385 del 20 aprile 2006 “Recepimento accordo 287/2005 e Intesa 15/12/2005 , tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, in materia di rintracciabilità alimenti e mangimi e di gestione operativa sistema di allerta alimenti per consumo umano”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 20 aprile 2006 Recepimento accordi 9/2/2006 tra Ministero Salute Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di igiene dei prodotti alimentari, in materia di igiene dei prodotti di origine animale.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1465 del 15 dicembre 2006 “Integrazione deliberazione G.R.n.386 del 20/4/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 11 novembre 2008 relativa a deroghe produzioni formaggi con maturazione di almeno 60 gg;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 11 novembre 2008 inerente le deroghe prodotti tradizionali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 del 11 novembre 2008 relativa alle linee guida produzione e immissione latte destinato trattamento termico e trasformazione;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1494 del 11 novembre 2008 in materia di vendita diretta di latte crudo per alimentazione umana.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.411 del 21 aprile 2011 ““Recepimento Linee Guida applicative del Reg. 852/2004/CE – Accordo –Rep. Atti n. 59/CSR del 29.4.2010;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 478 del 6 maggio 2011 “Recepimento Intesa Stato/Regioni del 23/9/2010 Rep. Atti n. 159 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’allegato III sez. IX del Reg. 853/2004 per la produzione di formaggi di almeno 60 gg.”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.856 del 15 luglio 2011 “Produzione marginale di prodotti lattiero caseari e relativi requisiti igienico strutturali”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1446 del 25 novembre 2011 “Controlli igienico-sanitari relativi alla macellazione di suini a domicilio per uso privato”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 29 dicembre 2011 “Applicazione del regolamento CE 852/2004 nell’ambito dell’apicoltura e produzione di prodotti derivati destinati all’alimentazione umana e definizione del piccolo quantitativo”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;

- iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione³ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. uso di semente geneticamente modificata;
- iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

³

Per “opportuna registrazione” si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31) Articoli 3,4 e 5

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – (GU n. 282 del 2/12/2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018 con allevamenti suinicoli

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: Comunicazione dell'azienda agricola alla asl per la registrazione dell'azienda

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B: Tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola e aggiornamento della bdn

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. .

C.: identificazione e registrazione degli animali

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

In base alla Decisione 2006/80/CE del 1 febbraio 2006, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;

comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)
Articoli 4 e 7**

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali”(G.U. 14.06.1996 n. 138) e ss.mm.ii.;

- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali””(G.U. n. 205 del 2/9/2016)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii.;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e ss.mm.ii.;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2, del DM 1867/2018 con allevamenti bovini ovvero bufalini

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: Registrazione dell’azienda presso l’asl e in bdn

A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).

A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall’evento).

A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:

- direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
- tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
- avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: Identificazione e registrazione degli animali

B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.

B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.

B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C.: Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN

C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);

C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi

C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D.: Movimentazione dei capi in uscita dall'azienda

D.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore

D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: Movimentazione dei capi in ingresso in azienda

E.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).
Articoli 3, 4 e 5**

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017)

- D.M. 28 giugno 2016 –“Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018 con allevamenti ovicaprini

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: registrazione dell’azienda in bdn

A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);

A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
- tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
- avvalendosi del Servizio Veterinario

A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;

B.: Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della bdn

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN.

Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l’allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l’aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall’evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C.: identificazione e registrazione degli animali

C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.

C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

Recepimento

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii..
- Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.
- Recepimento regionale
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 27 marzo 2015 “Piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA 2015”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 03 giugno 2016 “aggiornamenti al piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA per l'anno 2016”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 29 luglio 2016 “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) all'interno del patrimonio ovino nazionale”; Recepimento regionale
- Deliberazione di Giunta regionale n.385 del 20 aprile 2006 “Recepimento accordo 287/2005 e Intesa 15/12/2005 , tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, in materia di rintracciabilità alimenti e mangimi e di gestione operativa sistema di allerta alimenti per consumo umano”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 27 marzo 2015 “piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA 2015”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 03 giugno 2016 “aggiornamenti al piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA per l'anno 2016”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.703/2017 “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) all'interno del patrimonio ovino nazionale”

- Deliberazione di Giunta Regionale 140 del 24/02/2017 “Aggiornamenti PRR e PRAA per l’anno 2017- Piano regionale di monitoraggio agli antimicrobici (Piano AMR), anno 2017- Priorità reg.le Formazione in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale anno 2017”;

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
 - Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
 - Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
 - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
 - Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti
- 2 Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
 - PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
 - (eccetto per i pesci di allevamento) PAT di non ruminanti, comprese le farine di sangue;
 - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti;
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale” con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all’art. 15 del Reg. (CE) 999/2001.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 “Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della

salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica”;

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
Articoli 3 e 4**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Recepimento regionale

- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l'effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”

- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del dm 1867/2018 con allevamenti bovini/bufalini

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e articolo 4**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011“Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)”.

Recepimento regionale

- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l'effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”
- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 05 giugno 2012Approvazione del "Piano regionale di vigilanza sul benessere degli animali da reddito (PRBA) 2012 - 2013";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 466 del 16 giugno 2017 “Aggiornamenti al piano regionale integrato dei controlli in sicurezza alimentare e sanità animale PRISA per l'anno 2017 e modifiche DGR 1391/2011”

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018 con allevamenti suinicoli

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii..

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Recepimento regionale

- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 "Adozione di linee guida per la programmazione e l'effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011"
- La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 "Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 05 giugno 2012 Approvazione del "Piano regionale di vigilanza sul benessere degli animali da reddito (PRBA) 2012 - 2013"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 1867/2018 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii..